

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il disposto dell'art.12, comma 1, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n.233, e successive modificazioni che testualmente recita:

""Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio (comma modificato dall'art. 26 della Legge 24.11.2000, n.340, e sostituito dall'art.10, comma 2, della L.21.12.2005, n.270);

La Commissione è composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono stati assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni (comma così sostituito dall'art. 26 della L. 24.11.2000, n. 340 e dall'art. 10, comma 2, della L. 21.12.2005, n. 270)"";

PRESO ATTO che questo Comune, cui sono assegnati n. 20 Consiglieri comunali, entro il giorno 30.01.2006 (30 giorno dall'entrata in vigore della L.n. 271/2005), deve dare corso alla elezione di n. 4 componenti effettivi e n. 4 supplenti;

DATO ATTO che per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (art. 13 del T.U. n. 223/1967):

a)dovranno essere fatte distinte votazioni prima per la elezione dei componenti effettivi, poi per la votazione dei componenti supplenti;

b)il Sindaco non prende parte alla votazione;

c)è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri;

d)ciascun Consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50;

e)a parità di voto è proclamato eletto il più anziano d'età;

f)la minoranza consiliare deve essere rappresentata per cui, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233, e successive modificazioni;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale per i servizi elettorali n. 2600/L del 1 febbraio 1986;

VISTO il seguente esito della votazione, svoltasi in forma segreta tramite schede:

A) per la nomina dei componenti effettivi:

- consiglieri presenti n. 20
- consiglieri votanti n. 19

hanno riportato voti:

- cons. Tonti      voti 7
- cons. Marzocchi    voti 4
- cons. Ruggeri    voti 4
- cons. Prioli      voti 4

B) per la nomina dei componenti supplenti:

- consiglieri presenti n. 20
- consiglieri votanti n. 19

hanno riportato voti:

- cons. Ercoles    voti 7
- cons. Tamantii    voti 4
- cons. Bannini    voti 4
- cons. Venturini    voti 4

#### D E L I B E R A

1) La Commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI EFFETTIVI:

- 1) Tonti
- 2) Marzocchi
- 3) Ruggeri
- 4) Prioli

CONSIGLIERI SUPPLENTI:

- 1) Ercoles
- 2) Tamanti
- 3) Bannini
- 4) Venturini

2) Di dare atto, infine, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente:

- a) fra i componenti effettivi dal cons. Tonti;
- b) fra i componenti supplenti dal cons. Ercoles.